

INTERESSI PROTETTI - SPORT -  PELLACANI STEFANO - 18/09/2015

## IUS SOLI SPORTIVO – Stefano PELLACANI

*Interessi protetti - sport*

*Tesseramento minori d'età stranieri*

*Federazioni Sportive*

Il presente contributo mira ad esaminare le disposizioni relative al tesseramento dei minori d'età stranieri residenti in Italia, presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

Le procedure per il tesseramento, com'è noto, sono fissate dagli statuti e dai regolamenti rispettivamente delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva sulla base dei principi stabiliti dal CONI. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, dello Statuto (adottato dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014), detta i principi ed emana i regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione di atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

Sul punto, va opportunamente evidenziato che alcune federazioni nazionali hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani. In particolare, con Circolare FIH n. 20 del 14 ottobre 2013 la Federazione italiana hockey ha reso noto che con deliberazione n. 153/2013 del 28 settembre 2013, il Consiglio Federale ha stabilito che gli atleti di nazionalità non italiana ma nati in Italia sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione. Conseguentemente, le procedure di tesseramento da seguire saranno quelle riferite ad atleti italiani (c.d. tesseramento ius soli). Il concetto è ribadito nella Circolare FIH n. 2 del 17 giugno 2014, in materia di tesseramento per l'anno sportivo 2014/2015. In particolare, sono definiti "italiani" gli "atleti che possiedono la cittadinanza della Repubblica italiana e assimilati<sup>[1]</sup> e, quanti, pur non avendo la cittadinanza italiana, risultano nati in Italia; nel caso di nazionalità plurima, quella italiana è considerata prevalente".

In base ad un comunicato del 19 dicembre 2013, anche la Federazione pugilistica italiana risulta aver disposto in maniera analoga.

Relativamente alle procedure per il tesseramento stabilite da altre federazioni, si evidenzia, a titolo esemplificativo, che, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, delle Norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il tesseramento di minori di 16 anni può essere autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede della società per la quale si chiede lo stesso (o che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza); in caso contrario, il tesseramento può essere autorizzato, tra l'altro, previa presentazione della certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Con specifico riguardo al tesseramento di calciatori stranieri, gli articoli 40, comma 6, e 40 quater prevedono che possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazione

estera. Il presidente federale può autorizzare comunque il tesseramento di calciatori già tesserati per società appartenenti a federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla federazione di provenienza, con il limite, per i calciatori extra-comunitari, di due unità (per i calciatori di cittadinanza comunitaria il numero è illimitato) purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia.

In particolare, il permesso di soggiorno deve avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani (articolo 40, comma 12). Per quanto concerne il primo tesseramento e il trasferimento internazionale di minori stranieri, occorre, invece, fare riferimento alla normativa FIFA e, nello specifico, all'articolo 19 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, che stabilisce che gli stessi sono soggetti all'approvazione di una sottocommissione appositamente nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, secondo le procedure indicate nell'allegato 2 al medesimo Regolamento, che specifica anche la documentazione da presentare[2].

Sotto tale profilo si rileva che la FIGC, in discontinuità con la propria normativa e le decisioni degli organi amministrativi in tema di tesseramento di minori stranieri, recentemente[3] ha derogato agli articoli 19 e 19 bis del regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, consentendo il regolare tesseramento a un bambino italo-cinese in affidamento[4].

In realtà la giurisprudenza di merito aveva avuto occasione di affrontare la questione sin dall'anno 2000[5]. Sul punto ci sembra opportuno evidenziare, ex multis, la decisione del Tribunale di Lodi che nel 2010 aveva accolto il ricorso presentato da un calciatore togolese richiedente asilo in Italia. In questo caso la magistratura aveva dichiarato discriminatorie le norme della FIGC che impongono ai cittadini stranieri che richiedono il tesseramento il possesso di un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione sportiva corrente. Il Tribunale di Lodi aveva inoltre affermato come il diritto alla pratica sportiva costituisca un diritto fondamentale, perché attraverso di essa trova espressione la personalità dell'individuo, e posto che l'attività sportiva costituisce certamente uno strumento di integrazione sociale così come una possibile fonte di reddito e di accesso al mondo del lavoro. Sulla stessa linea di pensiero si pone la decisione del Tribunale di Pescara datata giugno 2011 secondo la quale risulta discriminatorio il rifiuto del tesseramento a una società calcistica del minore straniero non accompagnato affidato in Italia. In questo caso si trattava di un minore senegalese in affido ad una coppia di italiani in attesa di regolarizzarsi[6].

A riprova di quanto sinora riportato, preme evidenziare altresì che nel mese di aprile di quest'anno la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge rubricata "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva"[7] che introduce il cd. "ius soli sportivo".

La relazione illustrativa dell'Atto della Camera n. 1949 evidenzia che occorre rimuovere le regole e le procedure che "impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica".

La medesima relazione evidenzia che ciò può impedire a giovani talenti, figli di genitori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e nati o cresciuti in Italia, che hanno iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività per motivi legati al possesso della cittadinanza. L'articolo 1, comma 1 del disegno di legge prevede che i minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani ma che risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di

età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Pertanto, ci sembra auspicabile quanto necessario un intervento da parte del legislatore sportivo tale da adeguare la regolamentazione delle singole federazioni alla problematica in oggetto e che, al contempo, valorizzi appieno la partecipazione all'attività sportiva per i minori stranieri presenti in Italia combattendo il triste – ma frequente – fenomeno delle c.d. tratte di giovani atleti.

Un'azione in tal senso, infatti, tradurrebbe su di un piano concreto la realizzazione del concetto di integrazione sociale legato allo svolgimento di un'attività sportiva, così come fermamente affermato (ed auspicato) nel Libro bianco sullo sport del 2007, ove si legge che "Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati".

---

[1] Italiani non appartenenti alla Repubblica, considerati ex art. 51 Costituzione, che sono assimilati ai cittadini per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive.

[2]Minichiello A., Nota Breve A.S. 1871 Disegno di legge A.S. n. 1871, recante "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva", già A.C. n. 1949 aprile 2015 n. 68 ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura.

[3]8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2014-2015 del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC).

[4][www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480325/Calcio-minore-straniero-in-affidamento-ottiene-il-tesseramento-alla-Figc](http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480325/Calcio-minore-straniero-in-affidamento-ottiene-il-tesseramento-alla-Figc). Nel marzo 2015 un minore straniero in affidamento ha ottenuto il tesseramento. Lui è un bambino italo-cinese di 9 anni, residente a Prato, ed è uno dei primi casi in Italia in cui un minore straniero viene ugualmente tesserato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a prescindere dalla condizione giuridica dei genitori. Nel settembre 2014 ha fatto domanda di iscrizione presso la società calcistica pratese Tavola Calcio. Mentre i compagni di squadra ottenevano senza problemi il tesserino della Figc, a lui non arrivava nulla. Il padre affidatario ha quindi fatto rilevare il problema sia alla società calcistica, sia alla Figc di Roma, ove l'hanno informato che la sua pratica era stata inviata ad altri uffici. Dopo svariati mesi senza nessuna notizia, il padre ha deciso di prendere contatto con l'Asgi. L'associazione ha mandato una lettera di intervento alla società Tavola Calcio, rilevando il comportamento discriminatorio tenuto dalla società stessa. Dopo tale missiva, in data 3 marzo 2015, la società Tavola Calcio ha inviato una mail in cui comunicava ad Asgi l'avvenuto tesseramento del minore da parte della Figc. *"Il tesseramento calcistico del minore straniero con tutore ed in affidamento - ha detto Alessandra Favi di Asgi Firenze - è di particolare importanza in quanto è uno dei primi esempi in cui la Figc ha derogato agli articoli 19 e 19 bis Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori". Le norme della Figc, infatti, ricalcano il regolamento*

*internazionale della Fifa che intende essere fedele alle leggi statali sull'immigrazione irregolare, ma che spesso finisce per condannare i bambini, tutti quei bambini che avrebbero diritto allo sport ma che non possono giocare a causa della situazione legale dei genitori.*

[5] Dall'anno 2000, numerose pronunce degne di rilievo (caso Ekong, Trib. Reggio Emilia -calcio-, caso Sheppard, Trib. di Teramo -basket-, casi Gato, Marshall, Hernandez, Dennis e Romero, Trib. Di Verona -pallavolo- caso Hernandez Paz, Trib. Di Pescara -pallanuoto-), tutte univocamente concordi nel sancire che l'ordinamento sportivo non può essere totalmente impermeabile a quello statale, ove si impedisca all'atleta l'esercizio della pratica sportiva in base ad un ingiustificato (e vietato) elemento di differenziazione, derogandosi, così, ai fondamentali principi di ordine pubblico internazionale desumibili dalla Carta Costituzionale e dagli Accordi Internazionali in tema di libertà e uguaglianza.

[6] Secondo la sentenza del Tribunale di Bolzano del 16.04.2006, la Federazione Italiana Giuoco Calcio non può negare il diritto dell'atleta extracomunitario minore d'età (legittimamente soggiornante in Italia con i genitori) al tesseramento in forza ad una società professionistica come "giovane di serie", ovvero in qualità di atleta che instaura con la stessa un rapporto formativo e non di lavoro subordinato. Inapplicabilità del principio relativo al contingentamento annuale degli sportivi professionisti extracomunitari previsto dall'art. 27, comma 5 bis, T.U. sull'Immigrazione. Ai fini del puntuale inquadramento giuridico del tema che ci occupa, è necessario considerare, preliminarmente, come l'ordinamento sportivo, al pari di tutti quelli settoriali, si ponga, rispetto a quello statale, in veste di "ordinamento derivato", poiché persegue interessi collettivi (comuni esclusivamente alla collettività che ne fa parte), e non di natura generale. In quest'ottica, anche le norme che presidiano tali ordinamenti (di natura regolamentare, nel caso di quello sportivo), assumono, nel sistema della gerarchia delle fonti, il carattere di precetti il cui rango è sotto ordinato rispetto alle leggi statali, con cui, di conseguenza, non possono confliggere. Tuttavia, se da un lato, la disciplina normativa domestica (sportiva) non può prescindere dal puntuale riferimento ai principi dettati dalla legislazione ordinaria, dall'altro, quest'ultima deve essere recepita, dalla prima, secondo criteri di assoluta puntualità e certezza. La finalità, evidentemente, è quella di evitare che la stessa disciplina settoriale, in un primo momento legittimata dalla piena conformità all'ordinamento statale, si riveli, sotto altri profili, oltremodo illegittima in seno allo stesso.

[7] Disegno di legge d'iniziativa dei deputati Molea, Di Lello, Locatelli Nesi, Cesa, Librandi, Fossati, De Mita, Rampi, Buttiglione, Zampa, Causin, Bombassei, Galgano, Fratoianni Rabino, Vargiu, Binetti, Cimmino, Capua, Tinagli, Antimo Cesaro, Sottanelli, Manzi, Pastorelli, Costantino, Lainati, Coccia, Bonomo, Fabbri e Piccione (V. Stampato Camera n. 1949) approvato dalla Camera dei deputati il 14

RESTRINGI TESTO